

Prot. n. 28

**Spett. le**

**COMUNE DI CATANIA**

- *Ing. Corrado Persico* (Direttore Sett. LL.PP.)
- *Ing. Salvatore Marra* (RUP)
- *Geom. Filippo Maccarrone* (RUP)
- *Avv. Leonardo Arcidiacono* (Resp. proc. gara)

**Spett.le**

**U.R.E.G.A. sez. Catania**

c.a. *Ing. Gea Rosanna Ingrassia* (Presidente)

Catania, 13 aprile 2018

**Oggetto: Bandi di gara per lavori:**

- 1) **Parco urbano nel quartiere Librino Strade. Importo: € 3.112.456,59;**
- 2) **Opere urbanizzazione quartiere Bummacaro. Importo: € 3.225.000;**
- 3) **Opere urbanizzazione quartiere Castagnola-Spina Verde. Importo: 2.400.000;**
- 4) **Opere urbanizzazione quartiere Nitta-Spina Verde. Importo: € 3.305.000**

**Termine presentazione offerte: 9 maggio 2018**

\*\*\*\*

Con riferimento ai disciplinari di cui ai bandi in oggetto, osserviamo quanto segue.

Nella "procedura di valutazione per la scelta della migliore offerta" indicata nei disciplinari di cui sopra (par. 15.1.), si individuano quali criteri qualitativi per la valutazione dell'offerta tecnica presentate dagli operatori economici, tra gli altri, i seguenti elementi:

- A 1.2. *Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle Associazioni di categoria....(punti 6/24);*
- A 1.3. *Iscrizione in uno degli elenchi.....cd. "white list" (punti 6/24);*
- A 1.4. *Adozione di un modello organizzativo di prevenzione di contrasto della corruzione (punti 6/24).*

Tali elementi o, meglio, requisiti soggettivi che potrebbero essere posseduti dalle imprese concorrenti ai quali sarà attribuito un punteggio di punti 18/24, sembrano **avulsi dalla possibilità di valutare la qualità delle offerte tecniche** alla luce della *ratio* sottesa all'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. n. 50/2016.

I parametri di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica, come raffigurati dalla normativa europea e declinati nella legislazione del nostro ordinamento interno, devono consentire di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo (Linee Guida ANAC n. 2/2016), sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto e non già su requisiti soggettivi dell'impresa atteso

che la selezione non si configura come competizione tra i vari candidati – i cui titoli di partecipazione alla gara riguardano il possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione - ma tra le offerte tecniche da questi presentate, intese nel senso di concrete proposte contrattuali riferite all'oggetto del procedimento di scelta del contraente. Pur tuttavia, come rilevato dalla L.G. ANAC n. 2/2016, nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili soggettivi al fine di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta sempreché incidano sulla qualità della prestazione, come ad esempio il parametro di cui alla lett. e) art. 95 c. 6 D.lgs. n. 50/2016 (*“organizzazione, esperienza del personale utilizzato nell'appalto qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto”*).

Tornando ai mentovati tre elementi di valutazione dell'offerta tecnica, negli stessi non si riscontra alcuna connessione al merito tecnico delle offerte e alcuna attinenza con l'oggetto degli appalti. Conseguentemente, la loro previsione con attribuzione di un punteggio anche rilevante (punti 18/24) può creare delle distorsioni nella scelta della “migliore offerta” poiché penalizza le imprese che non posseggono quei requisiti soggettivi e, quindi, appare foriera di restrizione alla partecipazione della gara.

Non può sottacersi che la previsione contenuta nell'art. 95 c. 13 del *rating di legalità* eventualmente posseduto dagli operatori economici quale criterio premiale per la valutazione dell'offerta, possa aver indotto codesta stazione appaltante a prevedere i tre denunciati criteri di valutazione (oggetto, ai fini del conseguimento del rating, di attribuzione da parte dell'Antitrust della seconda e terza stelletta) quali elementi di compensazione come indicato nelle L.G. ANAC n. 2/2016.

In tale eventualità, vorremmo condividere con codesta stazione appaltante alcune precisazioni e, innanzitutto, che il rating di legalità (originariamente prevista dall'art. 5-ter L. n. 27/2012) è un sistema di valutazione delle imprese di cui tener conto ai fini dell'accesso al credito bancario e per la concessione di finanziamenti pubblici. La relativa previsione normativa nel Codice dei contratti pubblici (c. 13 art. 95) contiene, proprio nell'incipit della norma, un richiamo ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e altri principi euro comunitari che soprassedono alla materia degli appalti pubblici. E ancor di più, nella parte finale della norma, il *favor* per la partecipazione alle procedure di affidamento da parte delle micro e piccole imprese.

Ora, assurgere al rango di requisito premiale nelle gare pubbliche il rating di legalità verosimilmente devia la finalità del sistema di valutazione ma, soprattutto, tradisce i principi normativi alla cui applicazione è condizionato.

Invero, il Consiglio di Stato con Parere n. 855/2016 allo schema di decreto legislativo (poi D.lgs. n. 50/2016) espresse alcune perplessità sul rating di legalità quale requisito premiante, trattandosi di un elemento attinente alla sfera soggettiva dell'impresa che non può essere rilevante ai fini valutativi dell'offerta tecnica.

Su questa scia argomentativa, determinate è stato [l'atto di segnalazione dell'ANAC al Governo e al Parlamento del 1 febbraio 2017](#) che a seguito di un anno di applicazione del Codice Appalti, la stessa Autorità – quasi a voler implementare le proprie L.G. n. 2/2016 - ha ritenuto come *“il rating di legalità non sia pertinente con il mercato degli appalti pubblici – in cui, peraltro, l'affidabilità morale è già ampiamente garantita dalle previsioni dell'art. 80 Cod. Appalti – ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione, se si considera che l'unica*

*apertura che la direttiva ammette in ordine all'inserimento di requisiti soggettivi dell'offerente in seno agli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta riguarda l'organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 67 Dir. UE 2014/24)".*

Con le previsioni dei disciplinari sopra eccepiti potendosi vanificare la massima partecipazione alle procedure in oggetto e nel timore di possibili distorsioni del mercato, **chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.**

Nello spirito di un confronto costruttivo siamo disponibili ad un comune approfondimento inerente alle doglianze rappresentate.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*